



COMUNE DI AMENO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI,
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI
E
PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI
AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del _____

Indice

1. Oggetto
2. Natura degli interventi
3. Patrocinio
4. Contributo ordinario
5. Sovvenzione e contributo straordinario
6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria.
7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali, strutture o beni strumentali
8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali
9. Abrogazioni

Articolo 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina criteri e modalità per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono diretti all'attuazione delle finalità di sviluppo civile, economico, sociale e morale della Comunità locale, in particolare nei seguenti settori:

- a) storia, tradizione, cultura, arte;
- b) aggregazione sociale;
- c) sviluppo economico;
- d) coesione sociale, assistenza;
- e) valorizzazione e promozione del territorio;
- f) valorizzazione dell'ambiente;
- g) sport, istruzione e formazione;
- h) democrazia, pace e solidarietà;
- i) diritti dell'uomo, libertà fondamentali, cooperazione anche internazionale.

Articolo 2. Natura degli interventi.

1. Gli interventi, a seconda della natura, si distinguono in gratuiti ed onerosi.

2. Ha natura gratuita il patrocinio. Hanno natura onerosa tutti gli altri interventi, che si caratterizzano per l'attribuzione unilaterale di vantaggi economici a favore di soggetti terzi.

Articolo 3. Patrocinio.

1. Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico di specifiche iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Il patrocinio può essere chiesto da persone fisiche, persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica, in relazione alle iniziative di cui al comma 1.

3. Il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale su istanza di parte sottoscritta dall'organizzatore dell'iniziativa.

4. L'istanza è corredata da elementi descrittivi dell'iniziativa idonei a rappresentarne la valenza di cui al comma 1, nonché, ove richiesto da soggetti diversi dalle persone fisiche, da copia dello statuto.

5. Il patrocinio comporta l'uso del logo preceduto dalla locuzione "Con il patrocinio di".

6. Il patrocinio non comporta automaticamente l'attribuzione di benefici economici di alcun genere. Limitatamente ad iniziative organizzate da soggetti per i quali sia escluso lo scopo di lucro, qualora specificamente richiesto, la concessione del patrocinio può comportare l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, purché non in contrasto con il regolamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP).

Articolo 4. Contributo ordinario.

1. Il contributo ordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del beneficiario. Esso finanzia indistintamente il bilancio del beneficiario, essendo destinato alla copertura generale dell'attività annuale del medesimo.

2. Il contributo ordinario può essere concesso ad enti pubblici ovvero ad organizzazioni private di Ameno od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, riconosciute o prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano mediante statuto il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il contributo ordinario può essere concesso annualmente previa presentazione di domande da parte dei soggetti di cui al comma 2, limitatamente alle risorse disponibili e previa indicazione da parte dell'Amministrazione dei criteri di ripartizione delle risorse stesse, tenendo conto anche dei seguenti elementi:

a) qualità del programma di attività dell'anno corrente in relazione alle finalità di cui all'art. 1, comma 2;

b) quantità, qualità e rendiconto dell'attività dell'anno precedente.

Le domande sono valutate dalla Giunta Comunale.

4. Il contributo ordinario è rivolto a sostenere l'attività ordinaria dei soggetti di cui al comma 2 mediante la copertura, totale o parziale, del disavanzo di gestione.

5. È assegnato sulla base del bilancio preventivo relativo all'anno di riferimento ed è liquidato sulla base del bilancio consuntivo dell'anno precedente;

6. Su motivata richiesta di parte possono essere erogati anticipi sul contributo assegnato.

7. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 5. Contributo straordinario.

1. Il contributo straordinario consiste in un'erogazione in denaro a sostegno di specifiche iniziative corrispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 2. Esso finanzia specificamente iniziative, attività e progetti compiutamente individuati che possono avere carattere occasionale o ripetitivo.

2. Il contributo straordinario copre in tutto o in parte il disavanzo dell'iniziativa accertato mediante specifica rendicontazione.

3. Il contributo straordinario è assegnato con deliberazione della Giunta Comunale che contestualmente riconosca il particolare valore dell'iniziativa in relazione alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

4. Il contributo straordinario può essere concesso ad enti pubblici ovvero ad organizzazioni private di Ameno od operanti sul territorio comunale o a favore della comunità locale, riconosciute o prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano mediante statuto il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

5. Il contributo straordinario è assegnato su istanza di parte, sottoscritta dall'organizzatore, corredata da dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.

6. La liquidazione è effettuata sulla base del bilancio consuntivo dell'iniziativa.

7. Su motivata richiesta di parte possono essere erogate anticipazioni sul contributo assegnato.

8. L'anticipazione è soggetta a ripetizione nel caso e nel limite di eccedenza rispetto alla liquidazione finale.

Articolo 6. Vantaggi economici di natura non pecuniaria.

1. La concessione dell'utilizzo gratuito, ovvero agevolato rispetto alle tariffe ordinarie, di locali, strutture o beni strumentali demaniali o patrimoniali comunali a soggetti terzi costituisce attribuzione di vantaggio economico.

2. La concessione dell'utilizzo gratuito o agevolato può avere carattere continuativo, se correlata allo svolgimento dell'attività ordinaria del beneficiario, ovvero occasionale, se correlata alla realizzazione di specifiche iniziative.

Articolo 7. Uso gratuito o agevolato continuativo di locali, strutture o beni strumentali.

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato in via continuativa di locali, strutture o beni strumentali patrimoniali a titolo di comodato, con carattere di esclusività o meno.
2. Il beneficio può essere concesso a persone giuridiche pubbliche o ad organizzazioni private, riconosciute o prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e si prefiggano mediante statuto il perseguimento di alcuna delle finalità di cui all'art. 1, comma
3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da dettagliata proposta sull'utilizzo, dallo statuto e dal bilancio preventivo del soggetto.
4. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA E L'USO DELLE SALE E SPAZI COMUNALI.

Articolo 8. Uso gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali.

1. La Giunta Comunale può concedere a soggetti terzi l'utilizzo gratuito o agevolato occasionale di locali, strutture o beni strumentali patrimoniali o demaniali a titolo di comodato o di concessione, con carattere di esclusività o meno.
2. Il beneficio può essere concesso a persone fisiche, persone giuridiche pubbliche, persone giuridiche private e organizzazioni prive di personalità giuridica in relazione a specifiche iniziative, dotate di valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo o economico riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il beneficio è concesso su istanza di parte corredata da statuto, dettagliata relazione, programma e specifico bilancio preventivo dell'iniziativa, da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'avvio della medesima.
4. Per quanto non espressamente indicato si rimanda al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA E L'USO DELLE SALE E SPAZI COMUNALI.

Articolo 9. Abrogazioni.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con il medesimo.